



c.f. 93002920192
via San Sebastiano, 14 – 26100 Cremona

Esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017 e successive integrazioni/modifiche).

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

N. 2/2022 DEL 21 NOVEMBRE 2022

SECONDA CONVOCAZIONE

In data 21 novembre 2022, alle ore 16,00, si è riunita presso la sede dell'Associazione Diabetici – OdV- sita a Cremona in via San Sebastiano n. 14, l'Assemblea ordinaria dell'Associazione medesima, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Adeguamento dello Statuto secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relative al diritto di voto ai minori, comunicate dall'Ufficio RUNTS della Provincia di Cremona con PEC del 20 ottobre 2022.

Rettifica dell'articolo 4 (al punto 2 e al punto 5) del precedente Statuto approvato nell'Assemblea del 14 aprile 2019.

A norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, **d.ssa Mirella Marussich**, che, constatato che sono presenti n.30 soci aventi diritto al voto su n. 131 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 9 punto 6 del vigente Statuto e chiama a fungere da segretaria verbalizzante della seduta la Signora Vincenza Rita Lo Pinto.

Compiute le formalità di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno e spiegare le motivazioni che hanno portato a dovere indire la presente assemblea ordinaria, che prevede i quorum minimi per gli enti in transizione nel RUNTS, come indicato nel "Decreto semplificazioni" (DL 73 del 2022), per adattare lo Statuto alle normative di legge che ne permettano l'iscrizione al RUNTS.

La Presidente spiega in premessa che ai sensi dell'art. 31, c. 2 del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 n. 106, dal 21 febbraio scorso si è concluso il processo di transizione dai vecchi registri delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (OPS) al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

La norma che regola il trasferimento prevede che sia compito del RUNTS verificare i dati degli enti trasformati, quanto a correttezza e completezza per accertare la sussistenza dei requisiti di legge idonei all'iscrizione nel nuovo registro unico.

Questa è la motivazione per cui l'ufficio RUNTS della Provincia di Cremona lo scorso 20 ottobre, tramite PEC, ha richiesto all'Associazione di apportare le opportune modifiche al vigente Statuto relativamente alle clausole che precludono il diritto di voto ai soci minorenni di cui all'art. 4 punto 2, malgrado il punto 8 del medesimo art. 4 riporti che *"I soci hanno tutti parità di diritti e doveri"*

Nel caso di soci minorenni il RUNTS precisa che tale diritto può essere demandato a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Nell'adeguare lo Statuto l'Associazione ha eliminato le seguenti antitesi di cui all'art. 4:



c.f. 93002920192

via San Sebastiano, 14 – 26100 Cremona

- punto 2: *“Questi (i soci minori) non hanno diritto al voto”*,
- punto 5 *“Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto”*

e, in ossequio a quanto richiesto, ha concluso il punto 5 con il seguente periodo:

“Anche i soci minorenni hanno diritto di votare per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale”.

- Il Ministero infatti, sia in virtù dell'art. 24 del CTS (*ogni associato ha diritto ad un voto*) che a seguito della pronuncia della Cassazione del 2017, attribuisce *“il diritto di voto agli associati minorenni esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale”*. Tale principio risulta ripreso successivamente nella nota ministeriale n. 1309 del 6 febbraio 2019.

Da ciò l'adeguamento odierno dello Statuto.

Dopo l'illustrazione di cui sopra, la Presidente legge agli intervenuti, articolo per articolo, la bozza del nuovo Statuto, soffermandosi se necessario su alcuni punti.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione dello Statuto nella sua integrità e in votazione palese, per alzata di mano.

L'assemblea, *all'unanimità* delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017 e successive integrazioni/modifiche).

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,00

La Presidente

La segretaria verbalizzante

Mirella Marussich

Vincenza Rita Lo Pinto



23 NOV. 2022

REGISTRATO A CREMONA IL AL N° 1984 SERIE 3

VERSATI € (.....)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TH222L001984000GG

2

PER DELEGA DEL DIRETTORE
L'IMPIEGATO PREPOSTO
Maria Zoleo

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato Associazione Diabetici Cremonesi – ODV

Art.1 – Costituzione

1. E' costituita in Cremona l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "Associazione Diabetici Cremonesi – ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona.
3. I contenuti e le strutture dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
L'Associazione non ha fini di lucro, è aconfessionale, apartitica e apolitica.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della regione Lombardia.

Art.2 – Scopi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per prevenire e contrastare l'esponenziale diffondersi della malattia diabetica, delle altre patologie metaboliche e delle complicanze connaturate e sostenere i soggetti colpiti e i loro familiari negli inevitabili molteplici disagi e fragilità, mediante l'assistenza, l'informazione e la promozione dei vari diritti umani e civili, anche in sinergia con enti pubblici e privati, con le altre associazioni, con e attraverso reti che dibattono problemi di comuni interessi, nell'ambito della provincia e della regione.

Art.3 – Finalità e Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:
 - a) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
2. In particolare l'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli obiettivi di solidarietà che si concretizzano nelle finalità istituzionali, si propone di individuare ed attuare tutte le iniziative che possono concretamente contribuire alla promozione della Persona nella sua globalità, rivolgendo la sua attenzione a chiunque si trovi, transitoriamente o cronicamente, in stato di disagio o disabilità, con particolare cura verso i portatori di diabete sia giovani che adulti. Pertanto intende:
 - a) Promuovere con ogni mezzo la conoscenza delle malattie ed in particolare del diabete per favorire la diagnosi precoce e cure efficaci;
 - b) Contribuire con proprie iniziative di natura formativa e informativa all'istruzione dei diabetici e delle loro famiglie;
 - c) Favorire i rapporti tra gli associati e loro familiari, promuovendo incontri e iniziative ricreative finalizzati a creare una concreta e solidale amicizia;
 - d) Organizzare soggiorni educativi per minori e adulti con la collaborazione e l'assistenza delle organizzazioni sanitarie;
 - e) Sensibilizzare l'opinione pubblica, gli Organismi Sanitari, Amministrativi e Politici per migliorare le strutture per l'assistenza e la cura delle persone in difficoltà;
 - f) Agevolare e tutelare le persone bisognose d'inserimento sociale ed assistere i giovani nell'ambito scolastico, nelle attività lavorative e sportive;
 - g) Favorire la partecipazione ad attività di volontariato, come espressione di partecipazione e solidarietà;
 - h) Aderire ad altre organizzazioni aventi le stesse motivazioni e finalità. L'adesione non deve comportare restrizioni alla propria autonomia operativa e gestionale;
 - i) Promuovere studi e ricerche attinenti i propri fini;
 - j) Curare edizioni e redazioni di materiale promozionale, divulgativo e scientifico;
 - k) Promuovere iniziative per raccogliere fondi per la realizzazione degli scopi sociali.



3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse che le leggi vigenti consentono.

Art. 4 – Soci dell'Associazione

1. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo statuto del 7 novembre 1982 (fondatori), quelli che hanno fatto successivamente domanda e coloro che la faranno, d'ora in avanti, e verrà accolta dal Consiglio Direttivo.

2. I soci possono essere: ordinari, congiunti, sostenitori, operatori sanitari, minori e benemeriti. Sono **soci ordinari** i portatori di diabete che abbiano raggiunto la maggiore età. Sono **soci congiunti** i genitori, i tutori e gli amministratori di minori e di familiari portatori di diabete e i tutori o gli amministratori che assistono un portatore di diabete in età avanzata o comunque bisognoso di assidua assistenza. Essi mantengono tale qualifica anche dopo il raggiungimento della maggiore età del minore. Sono **soci sostenitori** coloro che sostengono le finalità dell'Organizzazione e danno il loro contributo all'attività della stessa. Sono **soci operatori sanitari** i medici e gli infermieri ed altri operatori sanitari che danno volontariamente la loro collaborazione professionale all'attività dell'Associazione. I due gruppi eleggeranno separatamente il loro rappresentante. Sono **soci minori** i portatori di diabete che non abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un congiunto socio dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

3. I portatori di altre patologie o necessità verranno inseriti nelle qualifiche sopra indicate.

4. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella forma di organizzazione di volontariato o di Ente di Terzo Settore con le percentuali eventualmente prevista dalla normativa. Queste saranno rappresentate da una sola persona designata con apposita deliberazione dell'Istituzione stessa.

5. Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Anche i soci minorenni hanno diritto di votare per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

8. I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione, compilando il modulo d'iscrizione, tutte le persone fisiche e giuridiche, cittadini italiani e stranieri, ovunque residenti, di ambo i sessi, che ne condividono le finalità e desiderino dare il loro apporto e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, del cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti, non oltre sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda d'iscrizione, deliberando l'iscrizione nel Registro dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettare la domanda con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il collegio dei garanti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione. La decisione è inappellabile.

6. I soci cessano di appartenere all'Organizzazione:

- a) Per dimissione volontaria;
- b) Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- c) Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;



- d) Per decesso;
- e) Per comportamento contrastante con gli scopi statutarî;
- f) Per persistente violazione degli obblighi statutarî.

Le esclusioni dei soci vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al collegio dei garanti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione. La decisione è inappellabile.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. Deve essere versato prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
2. I soci hanno il diritto di:
 - a) Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
 - c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - d) partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
 - e) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali;
 - g) dare le dimissioni in qualsiasi momento;
3. I soci hanno il dovere di:
 - a) Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) Versare il contributo stabilito dall'Assemblea e la quota associativa annuale;
 - c) Svolgere le attività preventivamente concordate;
 - d) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
5. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 7 – Patrimonio – Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) Beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le scadenze di bilancio;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Contributi dei soci per le spese dell'Associazione;
 - b) Contributi da privati;
 - c) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
 - d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - i) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - j) Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche o sociali, non esplicitamente destinate ad incremento di patrimonio.
3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal consiglio Direttivo.
4. Le modalità delle operazioni finanziarie sono disposte dal Consiglio Direttivo con delibera specifica.

Art. 8 – Organi sociali

1. Organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;



- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Garanti.

Art. 9 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. E' convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. L'avviso di convocazione, con indicato l'ordine del giorno, diramato almeno quindici giorni prima, deve essere inviato direttamente ai soci, esposto in sede e/o pubblicato sulla stampa.
6. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7. Ciascun socio può portare tre deleghe di altri soci.
8. L'Assemblea ordinaria:
 - Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli fra i soci;
 - Elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
 - Discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
 - Delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - Esamina le questioni sollevate dai soci e/o le proposte del Consiglio Direttivo;
 - Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - Approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - Fissa l'ammontare del contributo associativo e di altri eventuali contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - Deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
10. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
11. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nel successivo articolo 15.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza dei soci.



4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea fra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina al suo interno il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario.
6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.
7. Decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
10. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato e il bilancio preventivo;
 - d) determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e) eleggere il presidente e i vice presidenti;
 - f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
 - g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h) deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
 - i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
 - j) assumere l'eventuale personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla norma e dalla disponibilità di bilancio;
 - k) istituire i gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto al voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - l) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
 - m) Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e giudizi;
 - b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.
 - e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - f) in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente Vicario fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti e l'organo di controllo

1. L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio:
 - a) elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
 - d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
 - e) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
4. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.lgs 117/2017.
5. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art.13 – Il Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
2. Il Collegio ha il compito di:
 - a) esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - b) giudicare *ex bono et equo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.14 –Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione. Hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.
3. La carica dei neo componenti scade con lo scadere del triennio in corso.

Art.15 – Bilancio – Divieto distribuzione utili

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13, 3° comma. Del D.lgs 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
8. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.



9. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.16 – Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in regola con il contributo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in regola con il contributo. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, qualora attivato, secondo le disposizioni ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.
4. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo.

Art.17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, dalle successive norme modificative e integrative e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Art.18 – Norme di funzionamento

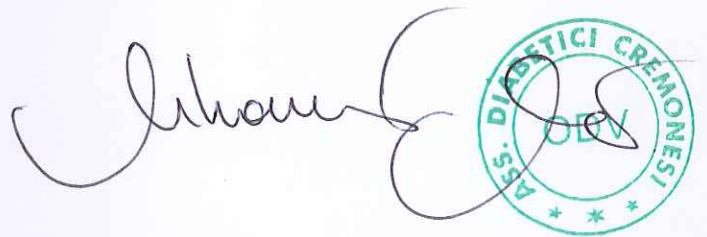
1. Le norme di funzionamento predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno affisse nella sede sociale e pubblicate sul periodico "NOI DIABETICI".

Art.19 – Norma transitoria

1. L'adeguamento del vigente Statuto si considera attuato a partire dal momento di delibera delle modifiche statutarie e sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018.

A handwritten signature in black ink is written over a circular green stamp. The stamp contains the text "ASL DIABETICI CREMONESI" around the perimeter and "DEV" in the center. There are three small stars at the bottom of the stamp.